

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO 4

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 dell'1 giugno 2022;

VISTO il D.D.G. n. 209 del 14 giugno 2022, concernente il conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTA la nota prot. 19329 del 18 novembre 2025 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali con la quale è stato proposto il differimento al 15 febbraio 2026 del termine di durata del predetto incarico - in scadenza al 31/12/2024 e prorogato, prima, al 30.06.2025 e, successivamente, al 31.12.2025 - di dirigente del Servizio 4 *“Trasferimento regionale agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni”*, accettato con annotazione posta in calce alla medesima nota prot. n. 19329/2025;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 158 che prevede l'obbligo di rendicontare i contributi straordinari erogati da amministrazioni pubbliche ad enti locali;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 il quale prevede che *“tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati”*;

VISTA la legge regionale 09 gennaio 2025, n. 2 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2025-2027;

VISTA la Deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2025 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale dell'anno 2025;

VISTA la legge regionale 05 gennaio 2026, n. 2 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2026-2028

VISTA la circolare n. 1 del 09 gennaio 2026 con la quale la Ragioneria Generale della Regione ha precisato, tra l'altro, che in virtù del principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto con il sopra richiamato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., possono essere emanati nell'esercizio finanziario 2026, con imputazione in conto esercizio finanziario 2025, provvedimenti di liquidazione riferiti ad obbligazioni che risultano esigibili al 31 dicembre 2025 al fine di consentire la regolare erogazione delle somme dovute prima della definizione del riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio finanziario 2025 e di rendere più agevole la predetta procedura;

VISTO il comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 il quale prevede che: *“Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà derivanti dal fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, Augusta, Pantelleria, Pozzallo, Modica, Siculiana, Porto Empedocle, Ragusa, Trapani, Portopalo di Capo Passero, Favignana e Catania riconosce un contributo straordinario di 3.000 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al cinquanta per cento in parti uguali ed il restante cinquanta per cento in proporzione al numero di arrivi come primo approdo nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191332)”*

VISTO il D.A. n. 391 del 17 luglio 2025, emanato dall'Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, con il quale è stato approvato il riparto della predetta somma di € 3.000.000,00 tra i comuni di Lampedusa e Linosa, Augusta, Pantelleria, Pozzallo, Modica, Siculiana, Porto Empedocle, Ragusa, Trapani, Portopalo di Capo Passero, Favignana e Catania, per il 50 per cento, in parti uguali e, per il restante 50 per cento, in proporzione al numero di arrivi come primo approdo verificatisi, nell'anno 2024;

VISTO il D.D.G. n. 453 dell'8 agosto 2025 con il quale, in attuazione del sopra richiamato decreto assessoriale, si è provveduto:

- ad assegnare al comune di Favignana la somma complessiva di € 131.443,70 quale contributo straordinario autorizzato dal comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, in considerazione delle particolari difficoltà derivanti dal fenomeno migratorio,
- ad impegnare le somme sopra richiamate, a valere sulle disponibilità del capitolo 191332 del bilancio della Regione dell'anno 2025;
- a prevedere che le predette somme vengano erogate a seguito di presentazione di specifica istanza da parte dei comuni beneficiari, corredata dal relativo piano di utilizzo, debitamente approvato dai medesimi enti;

VISTA la nota prot. n. 28629 del 16/10/2025 (acquisita al protocollo informatico dipartimentale n. 17467/2025) con la quale il comune di Favignana ha trasmesso la delibera di Giunta municipale n. 78 del 15 ottobre 2025 di approvazione del piano di utilizzo del predetto contributo regionale;

VISTA la delibera di Giunta del comune di Favignana n. 78 del 15 ottobre 2025 con la quale le risorse assegnate con il citato D.D.G. n. 453/2025 sono state destinate *“a garantire i beni di prima necessità, l'assistenza sanitaria e ad assicurare lo svolgimento efficiente delle attività di primo riconoscimento e sicurezza”*, secondo quanto dettagliatamente specificato nel piano di utilizzo approvato dalla medesima delibera;

VISTA la successiva nota prot. n. 33044 del 16 dicembre 2025 (acquisita, al protocollo informatico dipartimentale n. 20891/2025) con la quale il comune di Favignana, nel richiedere l'erogazione della predetta somma di € 131.443,70, ha precisato che con riferimento agli interventi individuati nel suddetto piano, l'ente non è stato, né sarà ammesso ad altre forme di contribuzione o di finanziamento da parte di altro ente pubblico;

RITENUTO di dover provvedere all'erogazione in favore del comune di Favignana della somma € 131.443,70 assegnata con il sopra richiamato D.D.G. n. 453 dell'8 agosto 2025 e destinata alle finalità previste con delibera di Giunta municipale n. 78 del 15 ottobre 2025;

per quanto indicato in premessa

D E C R E T A

Art. 1

In favore del comune di Favignana è liquidata, in conto esercizio finanziario 2025, la somma complessiva di € 131.443,70 quale contributo regionale assegnato, per l'anno 2025, con il D.D.G. n. 453 dell'8 agosto 2025 in attuazione del comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 e destinato dal comune alle finalità individuate con delibera di Giunta Municipale n. 78 del 15 ottobre 2025.

Art. 2

Agli oneri derivanti dal precedente articolo, esigibili nell'esercizio finanziario 2025, si fa fronte a valere sulle disponibilità del capitolo 191332 impegnate sul Bilancio della Regione con il D.D.G. n. 453 dell'8 agosto 2025 (Imp. n. 3/2025).

Art. 3

Le somme liquidate con il presente decreto saranno erogate mediante accredito sul pertinente conto di Tesoreria Unica intestato al comune beneficiario e dovranno essere rendicontate, ai sensi dell'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., entro il sessantesimo giorno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario in cui avverrà l'erogazione, pena l'obbligo di restituzione in caso di inadempimento. In sede di rendicontazione, in particolare, dovrà essere attestato che le spese sostenute non sono, né saranno considerate utili per l'ottenimento di altre forme di contribuzione volte a finanziare spese della medesima natura, pena l'obbligo di restituzione.

Art. 4

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, in osservanza a quanto disposto dall'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla competente Ragioneria centrale per la Presidenza e l'Assessorato regionale delle Autonomie locali e la Funzione pubblica, per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e, successivamente, notificato al comune richiedente.

Art. 6

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica ovvero ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica.

Palermo, 14 gennaio 2026

IL FUNZIONARIO
Stefania Piazza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Maria Teresa Tornabene